

Ist. Compr. "G. DELEDDA" - USINI SS
Prot. 0002609 del 27/03/2024
V (Uscita)

Circolare n.203

Ai docenti
Alle famiglie
Al sito web**OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2023/2024 per la valutazione degli alunni e deroghe****Visto** il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R.275/1999 articoli 8e9;**Visto** l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita “[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;**Visto** il D.Lgs.62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell' art.1, commi180 e 181, lettera 1) della Legge 13luglio 2015, n.107, art.5”; **Preso atto** che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR249/1998;**Considerato** che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;**si informa**

che, come ogni anno, il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	30h	990h	742h	247h
	40h	1320h	990h	330h
SCUOLA SECONDARIA	30h	990h	742h	247h
	33h	1089h	816h	272h

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.**Si ricorda alle famiglie che la frequenza delle lezioni è obbligatoria dal lunedì al venerdì e che anche le ore pomeridiane concorrono a tutti gli effetti al conteggio del monte ore annuale.**

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 14 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni) sino all'8 giugno2024 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficiente elemento per procedere alla valutazione.*

"Il Collegio dei Docenti ha deliberato le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore anche per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. Motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie e/o cure programmate e documentabili
3. Gravi e documentate esigenze di famiglia
4. Partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
5. Altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati

Rientrano, pertanto, nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

- a) Infortunio avvenuto a scuola (certificazione medica con prognosi)
- b) Interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)

e vengono, pertanto, **escluse dal conteggio sul Registro elettronico.**

I Coordinatori sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe oppure inoltrati alla segreteria didattica (Ufficio Alunni).

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Sanna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, del D.Lgs.39/93